



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ord.n° 6

OGGETTO: Disciplina delle aree adibite al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti per strutture, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, food e attività commerciali;

IL SINDACO

Premesso che :

- Questo Comune ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili raccolti nel proprio territorio comunale, in base alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale;
- a decorrere dal mese di giugno 2021 in questo Comune è stato dato avvio alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, col sistema cosiddetto "porta a porta";
- con Ordinanza Sindacale n.30 del 01.06.2021 sono state stabilite specifiche norme comportamentali per la cittadinanza, da rispettare nelle fasi di conferimento dei rifiuti e nella gestione degli stessi contenitori, sia di piccola (bidoncini) che di media dimensione (carrellati);

Preso atto che :

- la maggior parte di utenze NON-domestiche, particolarmente quelle adibite a ristorazione e collocate nel centro urbano, esercita la propria attività all'interno di locali di piccola dimensione e pertanto, pur di recuperare "spazio utile", posiziona i propri contenitori su aree/spazi pubblici in prossimità delle rispettive attività ovvero, spesso, a debita distanza, a scapito magari di altre utenze, domestiche e non- poste nelle vicinanze;
- tale collocazione dei contenitori "carrellati", presenti in maniera diffusa sul territorio privi di sistemi di chiusura e/o di elementi di protezione tali da garantire una pur minima schermatura" alla vista dei passanti, li rende accessibili e fruibili in maniera indiscriminata da chiunque nell'arco della giornata, con la conseguenza che ciascuno di essi viene utilizzato per conferire qualsivoglia tipologia di rifiuto, spesso in maniera indifferenziata, con buona pace del processo di separazione delle frazioni recuperabili e delle percentuali di raccolta differenziata ad esso collegate;
- la presenza lungo gran parte della fascia costiera e del centro urbano di attività commerciali, nonché la sua destinazione storica quale luogo di ritrovo e passeggio, richiede interventi idonei a garantire il decoro urbano e la libera e sicura fruibilità degli spazi da parte dei cittadini;

Considerato che:

- il progetto di miglioramento della vivibilità degli spazi urbani, che prevede la razionalizzazione e la regolamentazione degli spazi di ristoro e della relativa disposizione degli arredi, passa anche attraverso la



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

corretta organizzazione del rapporto fra lo spazio ed il contesto ove sono inseriti gli arredi, i quali dovranno risultare utili e necessari ad armonizzare l'uso del tessuto urbano sul territorio;

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace, provvedendo al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle vari competenze di questo Ente e che incidono sulla vivibilità, il decoro igienico ed estetico e la salute;

Considerato che:

- nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell' Ordinanza sindacale così come previsto dall'art.50 del Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- alla luce delle norme sopra richiamate il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione qualora vengano lese le regole sociali di un'ordinata, civile e serena convivenza che devono trovare disciplina nell'ambito della tutela dell'igiene e della salute;

Rilevato che:

- l'obiettivo in premessa può essere utilmente perseguito con l'istituzione di schermature e con l'attivazione di una serie di regole e comportamenti finalizzati all'uso dello spazio pubblico.
- spesso inoltre le aree occupate dai carrellati diventano “punti di riferimento” per abbandoni abusivi ed incontrollati di buste di rifiuti che costituiscono, fino alla successiva raccolta prevista dal calendario di raccolta, elementi di dubbio decoro sia per le attività coinvolte che per l'intero territorio in generale;

Visti :

- l'articolo 50 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lvo 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze attribuite al Sindaco;
- il D.L.vo 152/06 recante Norme in materia Ambientale;

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza:

a) alle sole utenze NON-domestiche (pubblici esercizi, attività commerciali, di ristorazione, ecc...) limitatamente a quelle che non dispongono all'interno dei propri locali di aree adeguate ed idonee ad accogliere i contenitori carrellati per ragioni di igiene è consentito il posizionamento permanente e gratuito – per l'intero arco della giornata – dei propri contenitori “carrellati” sul marciapiede o area pubblica antistante/in prossimità dell'accesso alle strutture nelle quali esercitano le rispettive attività, sullo stesso lato stradale, nella fascia corrispondente allo sviluppo del prospetto del locale;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

b) tale facoltà viene concessa a patto che i carrellati vengano schermati con elementi mobili “frangi-vista”, di dimensioni tali da mascherare i contenitori per rifiuti e siano realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

1) la struttura di mascheramento si deve configurare come un contenitore per i carrellati, aperto sul fondo per consentire il regolare deflusso nelle acque piovane e con elemento di copertura e pannello frontale apribili.

2) In particolare, la struttura di mascheramento dei carrellati dovrà:

- avere la finitura ed il colore coordinati con quello utilizzato per la struttura del “dehor” ovvero finitura del legno naturale con verniciatura trasparente oppure ancora verniciata in uno dei colori nella gamma dal bianco al panna;
- avere una struttura in legno rivestito con doghe in legno, con uno spazio tra esse non superiore a 5 cm, con dimensioni consigliate, per singolo bidone;
- essere adeguata sia al contenimento che alla manovrabilità per le operazioni di riempimento/svuotamento e di lavaggio;

3) se la struttura di mascheramento riguarda gruppi di bidoni, essa dovrà:

1. contenerli in una struttura unica o in strutture singole fissate tra loro;
2. essere facilmente rimovibili, semplicemente appoggiata e mai fissati al suolo o ai muri dei prospetti degli edifici;
3. consentire la manovrabilità per le operazioni necessarie alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti;
4. contenere uno o più bidoni, secondo le esigenze dell’esercizio;
5. consentire facilmente le operazioni di pulizia del sito;
6. non avere scritte pubblicitarie o marchi di aziende, come locandine pubblicitarie o adesivi di qualsiasi tipo e riportare il nome dell’esercizio di riferimento, al fine di identificarne la proprietà,

Per la struttura di mascheramento dei bidoni, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate, si potrà utilizzare un prodotto già presente sul mercato o realizzato artigianalmente. Il decoro del luogo destinato allo stazionamento bidoni e delle stesse strutture di mascheramento è sotto la diretta responsabilità del titolare dell’esercizio che si avvale dello spazio pubblico a proprio servizio.

g) ai gestori delle attività qualificabili come “utenze NON-domestiche” e che usufruiscono della suddetta facoltà, di provvedere :

1. alla pulizia giornaliera dell’area occupata con le relative pertinenze fino ad una distanza non inferiore a 2 m, indipendentemente dai tempi e dai giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via/piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

2. alla rimozione giornaliera dei rifiuti (provenienti da somministrazione di alimenti e bevande o altro) o materiale in genere derivanti dalla loro attività o dai fruitori degli stessi, e depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio non inferiore a 5 m. dall'ingresso dell'attività ed indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana;

3. È fatto assoluto divieto di posizionare i bidoni a ridosso delle mura del castello, ovvero sul lato mare, stesso divieto di posizionamento si applica a ridosso di edifici religiosi e pubblici;

4. l'occupazione di suolo pubblico con i contenitori per la raccolta dei rifiuti ed i relativi elementi di mascheratura, fatti sempre salvi i diritti di terzi ed in manleva da ogni responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, può essere consentita a condizione che :

a) non vengano collocati ove vige un divieto di sosta, a meno di 5,00 m dalle intersezioni stradali, sulle corsie di marcia dei veicoli, sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblico o passi carrabili e su tutti gli spazi pubblici necessari a garantire i requisiti di accessibilità per ogni differente abilità;

b) non impediscano le manovre di entrata o uscita dagli stalli di sosta autorizzati;

5. qualsiasi infrazione accertata, quale, ad esempio, la mancata pulizia dell'area e della struttura di schermatura, l'abbandono di rifiuti all'interno delle aree di occupazione o la mancata differenziazione dei rifiuti rilevata e documentata dagli organi di controllo competenti, potrà essere elemento sufficiente per revocare, in ogni momento, la possibilità di occupare il suolo pubblico e per irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

La Forza Pubblica e l'Ufficio di Polizia Locale sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

A carico dei trasgressori al disposto della presente Ordinanza saranno comminate sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, previste dall'art.38 del Regolamento Comunale di Polizia Locale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°89/18 da € 150,00 ad € 500,00.

Avverso la presente ordinanza è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. di Puglia entro 60 gg. successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 gg. decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL Sindaco



Avv. *Pietro D'Alfonso*